



Consorzio di Bonifica della Gallura

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

ATTO N°45 DEL 30 APRILE 2020

Oggetto: Piano straordinario di interventi nel settore idrico. Legge n. 205/2017 art. 1 comma 523. Procedura aperta ai sensi degli art. 3 c.1 lett. sss) e art. 60 del D.lgs. 50/2016 “INTERVENTO DI RIFACIMENTO E RISANAMENTO DEL CANALE ADDUTTORE ALIMENTATO DALLA DIGA SUL FIUME LISCIA”. Esclusione dalla procedura di gara della A.T.I. tra APULIA S.r.l. e DELTA LAVORI S.r.l.. CUP: G34H17000370005 - CIG: 79034938BE.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Aprile, in Arzachena nella sede dell'Ente in via Paolo Dettori n. 43.

Il Direttore Tecnico

Visti

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 219 del 20.07.94, con il quale è stato istituito il Consorzio di Bonifica della Gallura;

La Delibera del Consiglio di Amministrazione n°23 del 17.05.2013, resa esecutiva con provvedimento dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n°10743/VII.7.5 del 19.06.2013, con la quale è stato nominato Direttore dell'Area Tecnica del Consorzio di Bonifica della Gallura l'Ing. Vincenzo Milillo;

Il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n°1657 DECA34 del 20.06.2017, con cui è avvenuto l'insediamento del Consiglio dei Delegati;

Il verbale del 04.07.2017 riguardante l'elezione del Presidente del Consorzio di Bonifica della Gallura nella persona dell'Agr. Marco Marrone, giusto disposto ex art. 7 comma 4 del vigente Statuto Consortile;

Lo Statuto Consortile aggiornato con le modifiche previste dalla delibera della Giunta Regionale n. 02/17 del 18.01.2012 ed approvato con atto deliberativo Commissariale n°4 del 30.01.2012, reso esecutivo dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale con provvedimento n°2541 del 16.02.2012;

In particolar modo l'art. 24 del vigente Statuto Consortile con il quale è stato statuito il principio di distinzione tra i compiti politici e quelli di gestione tecnica, amministrativa e contabile.

Premesso che

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero delle Politiche

Alimentari Forestali e del Turismo, ai sensi della Legge n. 205 del 27.12.2017, con Decreto n. 526 del 06.12.2018, ha adottato il Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva;

Tra i trenta interventi inseriti nel Piano straordinario sopra detto, è stato ricompreso l'intervento progettato dal Consorzio di Bonifica della Gallura per il risanamento del Canale adduttore alimentato dalla Diga sul fiume Liscia, dal titolo "*Intervento di rifacimento e risanamento del canale adduttore alimentato dalla diga sul fiume Liscia*", il cui quadro economico, approvato con la determinazione del Direttore Tecnico n. 61 del 23.06.2017, riporta un importo complessivo di finanziamento pari a € 19.470.000,00;

Con determinazione a contrarre del Direttore Tecnico n. 116 del 21.12.2018, esecutiva a termine di legge, è stato indetto l'appalto per l'affidamento dei lavori di "*Intervento di rifacimento e risanamento del canale adduttore alimentato dalla diga sul fiume Liscia*" mediante procedura aperta ex art.60 del D.lgs. 50/2016 con criterio di affidamento, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016, dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

A seguito del Decreto n. 526 del 06.12.2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proceduto in data 02.05.2019 alla sottoscrizione dell'atto convenzionale con il Consorzio di Bonifica della Gallura, approvato con il decreto n. 383 del 24.05.2019, con il quale vengono disciplinate le condizioni, modalità e termini nonché ulteriori e significativi aspetti riguardanti la realizzazione degli interventi;

La Convenzione n. 25 è stata approvata con Decreto n. 383 del 24.05.2019 e il Decreto di approvazione n. 383 del 24.05.2019, è stato registrato da parte degli Organi di controllo al rep. 1-2410 del 02.07.2019;

Ai sensi dell'art. 16 della Convenzione del 02.05.2019, l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro 12 mesi dalla data di registrazione del Decreto di approvazione della sopradetta Convenzione, pena la revoca del finanziamento e pertanto entro il 02.07.2020;

La Commissione di gara con verbale relativo alla ultima seduta pubblica tenutasi in data 13.01.2020, ha redatto la graduatoria delle offerte pervenute e dalla quale risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata dall'A.T.I. tra PERINO APPALTI S.r.l. (*mandataria*) e LUPPU S.r.l. (*mandante*) con sede in Via Monsignor Virgilio, 39 a Tortoli (NU), la quale ha conseguito il punteggio complessivo pari a 95,136 punti, ha presentato un offerta tempo per l'esecuzione dei lavori pari a 210 giorni, con un contrazione del 63,605% rispetto alla tempistica del progetto esecutivo e un ribasso, sull'importo posto a base di gara, pari a 0,505% (*zerocinquecentocinqueper cento*) a cui corrisponde un importo dei lavori offerto pari a € 13.760.102,75 (*tredecimilionisettecentosessantamilacentodie / 75*) sicurezza e iva esclusa;

Il Responsabile unico del procedimento, con relazione datata 09.03.2020, ha dato seguito a quanto disposto dalla Commissione di gara nella seduta del 13.01.2020 e in particolare ha effettuato, anche avvalendosi dell'art. 92 c.3 della D.lgs. 159/2011, le verifiche di rito nei confronti dell'impresa risultata prima in graduatoria, l'A.T.I. tra PERINO APPALTI S.r.l. e LUPPU S.r.l., a seguito delle quali, non risultano pendenze penali ostantive o la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto per l'affidamento dell'appalto;

Il Responsabile unico del procedimento, come si evince nella documentazione agli atti di gara e in particolare nella comunicazione inviata dallo stesso alla Commissione di gara in data 06.03.2020, ha comunicato inoltre la conclusione positiva, in ossequio a quanto disposto dalla Commissione nella seduta del 13.01.2020, della verifica della congruità dell'offerta presentata dal concorrente secondo classificato, la R.T.I. tra APULIA S.r.l. e DELTA LAVORI S.p.a. con sede in Via G. Matteotti, 2 a Gravina in Puglia (BA), in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione dell'A.T.I., risultavano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara ai sensi dell'art. 97 comma 3 del medesimo

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Con determinazione del Direttore Tecnico n. 32 del 10.03.2020 il Consorzio ha proceduto alla approvazione degli atti di gara e in particolare del verbale di gara relativo all'ultima seduta pubblica del giorno 13.01.2020 nonché alla aggiudicazione definitiva dei lavori al primo classificato, la RTI tra la ditta Perino Appalti S.r.l. e la ditta Luppù S.r.l., per l'importo contrattuale di € 17.214.325,36 (*diciasettemilioniduecentoquattordicimilatrecentoventicinque/36*) compresi i costi della sicurezza pari a € 350.000,00 (*trecentocinquantamila*) e l'iva al 22%, dandone rituale comunicazione, ex art. 76, comma 5, D.lgs. 50/2016 anche al secondo classificato la RTI tra la Ditta APULIA S.r.l. e la Ditta DELTA LAVORI S.r.l..

Considerato che

Il Responsabile unico del procedimento, con relazione datata 29.04.2020, agli atti del procedimento e da considerare allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ha evidenziato che:

- il RTI capeggiato dalla ditta APULIA S.r.l., con nota del 18.03.2020, acquisita con prot. n. 819/2020 del 23.03.2020, ha formulato istanza di riesame in autotutela degli esiti concorsuali, evidenziando l'esistenza di tre distinti vizi che, a suo dire, avrebbero giustificato l'esclusione del RTI primo classificato, con conseguente aggiudicazione a proprio favore della gara, attinenti:
 1. l'invalidità al momento della partecipazione alla gara e nel corso della procedura della SOA del Consorzio Stabile EBG Group, impresa ausiliaria della Perino Appalti S.r.l.;
 2. l'invalidità del modulo partecipativo prescelto dal RTI aggiudicatario, che non avrebbe precisato le quote di ripartizione dei lavori della categoria scorporabile OS18;
 3. il difetto dei requisiti di qualificazione del RTI aggiudicatario rispetto alla categoria scorporabile OS18;
- la Stazione appaltante, con nota prot. 843/2020 del 25.03.2020, ha trasmesso la predetta istanza di riesame in autotutela al RTI aggiudicatario, assegnandogli il termine di 15 giorni per fornire chiarimenti al riguardo;
- con nota del 09.04.2020, acquisita con prot. n. 966/2020, il RTI primo classificato, ha trasmesso i richiesti chiarimenti e, al contempo, ha segnalato con dettagliati articoli di stampa riferiti ad illeciti inerenti l'attività professionale della APULIA S.r.l., tra i quali vi è in particolare quello del 12.07.2017 dal titolo "*Corruzione di pubblici ufficiali e appalti truccati?*", con sottotitolo "*I nomi dei 12 arrestati nel Barese?*", tra i quali risulta anche il FATIGATI Salvatore, quest'ultimo amministratore/gestore di APULIA S.r.l., sul quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari e dai quali si rilevano le seguenti condotte oggetto di contestazione:
 1. *l'istigazione alla corruzione* posta in essere, in tempi diversi, nei confronti del vice-sindaco del comune di Acquaviva delle Fonti per indurlo a favorire l'A.T.I. "APULIA S.r.l. – PI GROUP S.r.l." nell'aggiudicazione della gara d'appalto per i lavori di recupero del Teatro comunale di Acquaviva delle Fonti (bando del 2 ottobre 2015, importo di euro 3.248.314,00) nonché per l'affidamento di futuri contratti di evidenza pubblica;
 2. *la turbata libertà della gara d'appalto* sopra indicata, aggiudicata all'a.t.i. "APULIA S.r.l. – PI GROUP S.r.l.", attraverso mezzi fraudolenti consistiti dapprima nella nomina del dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gioia del Colle, quale componente della commissione aggiudicatrice e successivamente mediante l'attribuzione di punteggi di favore all'offerta tecnica presentata dall'a.t.i. "APULIA S.r.l. – PI GROUP S.r.l.";
 3. *la turbata libertà della gara d'appalto* indetta dal comune di Acquaviva delle Fonti relativa all'affidamento, mediante procedura negoziata, dell'incarico di progettazione definitiva dei lavori di "riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell'abitato di Acquaviva delle Fonti".
- a fronte di questa ben precisa segnalazione, corredata di dettagliati articoli di stampa riferiti ad illeciti inerenti l'attività professionale della APULIA S.r.l., la Stazione appaltante ha

doverosamente avviato degli accertamenti nei confronti del RTI APULIA S.r.l. e DELTA LAVORI S.p.a., per i quali con nota prot. n. 1008/2020 del 16.04.2020, ha invitato il costituendo R.T.I. a trasmettere, al fine di acquisire rilevanti elementi in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di gara e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 80 D.lgs. 50/2016, copia della seguente documentazione:

1. copia integrale (senza OMISSIS) del fascicolo del procedimento penale n. 17289/15 RGNR della Procura delle Repubblica di Bari nei confronti di Fatigati Salvatore (all'epoca dei fatti amministratore unico e direttore tecnico di APULIA S.r.l., attualmente socio con una quota del 15% del capitale sociale);
 2. copia integrale (senza OMISSIS) del fascicolo del procedimento della straordinaria e temporanea gestione ex art. 32, comma 1, lett. b) D.L. 90/2014 nei confronti della APULIA S.r.l., disposta col decreto prot. 3246 del 19.01.2018 del Prefetto della Provincia di Bari;
 3. copia integrale (senza OMISSIS) del fascicolo del giudizio r.g. n. 288/2018 davanti al T.A.R. Puglia – Bari proposto dalla APULIA S.r.l. avverso il decreto prot. 3246/2018 del Prefetto della Provincia di Bari;
 4. copia integrale del fascicolo dell'appalto avente ad oggetto *“Interventi di adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo e Camastra”* affidato da E.I.P.L.I. al Consorzio Stabile che ha indicato, come imprese esecutrici dei lavori, le consorziate, APULIA S.r.l. e Pi-Group S.r.l., comprensivo, in particolare, del decreto 18 maggio 2018, n. 129 di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 136 d.lgs. n. 163 cit. per le reiterate inadempienze;
 5. copia integrale del fascicolo del procedimento penale n. 2032/2011 R.G.N.R. e n. 3628/R.G. GIP della Procura delle Repubblica di Frosinone nei confronti di La Rocca Alberto, con tutti gli atti ad oggi adottati dall'Autorità Giudiziaria;
 6. eventuali chiarimenti, alla luce dei fatti/circostanze e provvedimenti sopra richiamati, in ordine alla sussistenza in capo alla mandataria/capogruppo APULIA S.r.l. e alla mandante DELTA LAVORI S.p.a. dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), f-bis) del D.Lgs. 50/2016.
- alla predetta nota prot. n. 1008/2020 del 16.04.2020 del Consorzio, ha risposto unicamente la mandante DELTA LAVORI S.p.a.;
 - la DELTA LAVORI S.p.a., con nota del 21.04.2020, i cui contenuti sono dettagliatamente riportati nella predetta relazione del Rup datata 29.04.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, D.L. n. 18/2020, chiedeva al Consorzio una proroga in maniera congrua, rispetto all'emergenza sanitaria e sociale in essere, del termine indicato nella nota prot. n. 1008 del 16 aprile 2020 a chiarimento in ordine alle circostanze rappresentate nella predetta nota;
 - il Consorzio, nel riscontrare la nota del 21.04.2020 della mandante DELTA LAVORI S.p.a., con nota prot. 113/2020 del 24.04.2020, facendo seguito alla richiesta di proroga avanzata dalla DELTA LAVORI S.p.a., concedeva il nuovo termine per la trasmissione di quanto già puntualmente richiesto con la nota del 16.04.2020;
 - con nota del 29.04.2020 formulata per conto della mandante DELTA LAVORI S.p.a. dallo studio Piselli & Partners, veniva inoltrata al Consorzio una “memoria procedimentale”.

Preso atto che

A tutt'oggi, quanto alla richiesta di chiarimenti del 16.04.2020 della Stazione appaltante, non è pervenuta alcuna risposta da parte della capogruppo APULIA S.r.l., senza che neppure successivamente alla predetta nota del 29.04.2020 la mandante DELTA LAVORI S.p.a. abbia trasmesso alcun atto del procedimento penale oggetto di richiesta di chiarimento.

Richiamato

l'intero contenuto della predetta relazione del R.u.p. del 29.04.2020, da intendersi allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e condivise in toto le articolate e

puntuali motivazioni a base della giustificata proposta di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 80, comma 6, D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000, per carenza dei requisiti di cui alle lettere c), c-bis), c-ter) ed f-bis) del comma 5 dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 in capo al RTI con capogruppo APULIA S.r.l. e mandante DELTA LAVORI S.p.a..

Considerato che

La procedura di gara non ha termine con l'aggiudicazione, ma con la stipula del contratto di appalto, come ha ben chiarito il Consiglio di Stato, sancendo il seguente principio di diritto: *<<alla determinazione espulsiva, ancorché assunta successivamente all'aggiudicazione a terzi, non può annettersi la sostanza di una risoluzione rimotiva, in autotutela, dei pregressi atti di gara (per tal via legittimandosi l'auspicata applicazione della norma limitativa del relativo potere ex art. 21 nonies L. n. 241 del 9909), essendo l'esclusione sempre possibile (e dovuta, in presenza di presupposti) "in qualunque momento della procedura", id est fino alla stipula del contratto oggetto di affidamento (arg. ex art. 80, comma 6, D.Lgs. n. 50 del 2016)>>* (CONSIGLIO DI STATO, V[^] SEZIONE, 20.01.2019, N. 586);

L'art. 80, comma 6, D.lgs. n. 50/2016, infatti, nel prescrivere che *<<Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5>>*, detta una disposizione che *<<né [non] consente di distinguere, ai fini dell'emissione del provvedimento di esclusione, i diversi momenti della procedura di gara, imponendo perciò l'esclusione anche dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di appalto, come accaduto nella specie>>* (Consiglio di Stato, V[^] Sezione, 02.07.2018, n. 4032);

Non avendo proceduto alla stipula del contratto di appalto, la procedura di gara è ancora in corso, con l'obbligo della Stazione appaltante, ai sensi del citato art. 80, comma 6, di escludere gli operatori che si trovino in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80;

A seguito della segnalazione del RTI aggiudicatario con nota del 09.04.2020 di fatti di rilevanza penale riferiti alla APULIA S.r.l., quale capogruppo del RTI con mandante la DELTA LAVORI S.p.a., documentati da puntuali di stampa, la Stazione appaltante aveva l'obbligo di intervenire;

Con riferimento all'ipotesi che altro concorrente abbia palesato alla stazione appaltante fatti di rilevanza penale non dichiarati in sede di gara da un concorrente, anche da ultimo la giurisprudenza ha statuito che *<<in tale contesto, l'amministrazione aveva il dovere di compiere i necessari accertamenti, al fine di verificare se l'obbligo dichiarativo fosse stato assolto in modo diligente dal RTI aggiudicatario e di valutare, quindi, l'affidabilità del concorrente stesso. Sul punto, va ribadito che anche la violazione degli obblighi informativi può integrare, a sua volta, il grave illecito professionale endoprocedimentale, richiamato nell'elencazione esemplificativa da dell'art. 50, comma 5 lett. c) [n.d.r. nella formulazione ante D.L. 135/2018] che può consistere nell'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, sicché la stazione appaltante è tenuta a valutare tale omissione o reticenza ai fini del giudizio di attendibilità e di integrità dell'operatore economico (cfr. in argomento: Consiglio di Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142; Consiglio di Stato, sez. V, 16 novembre 2018, n. 6461, Consiglio di Stato, sez. III, , 23 agosto 2018 n. 5040). Nel caso di specie, la stazione appaltante, anche quando è stata palesata e documentata dalla ricorrente, in sede di richiesta di autotutela, la carenza informativa in cui è incorso il RTI aggiudicatario, ha ommesso di verificare la sussistenza e la consistenza della violazione dell'obbligo dichiarativo. Ne deriva la fondatezza della censura in esame>>* (TAR LOMBARDIA – MILANO, I[^] SEZIONE, 30.03.2020);

Sia infondata, alla luce della giurisprudenza richiamata nella predetta relazione del R.u.p., l'affermazione contenuta negli atti prodotti dalla mandante DELTA LAVORI S.p.a., circa l'insussistenza dell'obbligo di dichiarare (quale "grave illecito professionale" ex art. 80 comma, 5 lett. c) D.lgs. 50/2016) il procedimento penale a carico di Alberto La Rocca in ordine al procedimento penale (n. 2032/2011 R.G.N.R. e n. 3628/2015 R.G. G.I.P.) attualmente in fase dibattimentale davanti al Tribunale di Frosinone, a suo carico e della DELTA LAVORI S.p.a., che riguarda i "reati di turbata libertà degli incanti e corruzione aggravata in concorso tra di loro (art. 81 cpv, 110, 117, 319,-319 bis – 321 – 61 n. 2, 353 C.P.)";

Sia altresì infondata l'affermazione della mandante DELTA LAVORI S.p.a. in ordine alla circostanza che la *lex specialis* non imponeva ai concorrenti l'obbligo di dichiarare la pendenza di procedimenti penali o l'eventuale intervenuto rinvio a giudizio;

Quanto attestato dalla mandante DELTA LAVORI S.p.a. nel DGUE e nell'apposita apposita "DICHIARAZIONE DI ASSENZA MOTIVI DI ESCLUSIONE (art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)" rispetto ai requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lettere c), c-bis) ed f-bis) viene palesemente smentito dall'esistenza a carico del signor ALBERTO LA ROCCA e della DELTA LAVORI S.p.a. del procedimento penale (n. 2032/2011 R.G.N.R. e n. 3628/2015 R.G. G.I.P.) attualmente in fase dibattimentale davanti al Tribunale di Frosinone per i "*reati di turbata libertà degli incanti e corruzione aggravata in concorso tra di loro* (art. 81 cpv, 110, 117, 319,-319 bis – 321 – 61 n. 2, 353 C.P.)";

L'aver taciuto l'esistenza del predetto procedimento penale, chiaramente conosciuto dalla mandante DELTA LAVORI S.p.a. al momento della presentazione dell'offerta, integra, anche ai sensi dell'art. dell'art. 75 D.P.R. 445/2000, da parte della stessa le seguenti cause di esclusione:

- *art. 80, comma 5, lett. c)*, poiché i fatti illeciti a base del procedimento penale sono idonei ad integrare "gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico" che la DELTA LAVORI S.p.a. aveva l'obbligo di dichiarare; obbligo che è stato quindi violato dalla medesima mandante;
- *art. 80, comma 5, lett. c-bis)*, poiché l'aver omesso la dichiarazione dell'esistenze del ridetto procedimento penale e dei relativi fatti illeciti idonei ad integrare "gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico" integra la condotta di "aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante ... oppure di aver fornito, anche per negligenza, informazioni false e fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, ... ovvero di aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione";
- *art. 80, comma 5, lett. f-bis)*, poiché l'aver omesso la dichiarazione dell'esistenza del ridetto procedimento penale e dei relativi fatti illeciti, producendo un certificato dei carichi pendenti negativo, e l'aver attestato ripetutamente di non aver commesso "gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico", integra la fattispecie di "aver presentato in gara ... documentazione o dichiarazioni non veritiere";

la situazione personale di ALBERTO LA ROCCA assume primario rilievo all'interno della compagine della mandante DELTA LAVORI S.p.a., poiché costui risulta essere:

- a) il Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della società;
- b) il Direttore Tecnico della società;
- c) l'effettivo titolare della società, in quanto il suo capitale sociale per il 90% fa capo alla SEFIM S.p.a., che a sua volta è posseduta per il 70% proprio a Alberto La Rocca;

A seguito della casuale scoperta da parte della Stazione appaltante del predetto procedimento penale a carico di Alberto La Rocca e della DELTA LAVORI S.p.a., si evidenzia come quest'ultima non ha tenuto una condotta conforme a lealtà e correttezza, rispettosa degli obblighi comunicativi e di collaborazione che gravano sui concorrenti, senza dare alcuna descrizione e spiegazione sui fatti illeciti per cui è processo;

La DELTA LAVORI S.p.a. non ha inteso illustrare e spiegare le circostanze per cui il titolare della DELTA LAVORI S.p.a. è stato tratto a processo unitamente alla società, né tantomeno trasmettere, neppure in minima parte, gli atti del procedimento penale, così di fatto ostacolando la Stazione appaltante nella propria doverosa verifica circa la loro idoneità a far venire meno il necessario rapporto fiduciario con la DELTA LAVORI S.p.a.;

La DELTA LAVORI S.p.a. tanto nella prima risposta del 21.04.2020, quanto nella successiva del 29.04.2020, oltre a confermare i fatti riportati nella predetta delibera del Comune di Frosinone (che, ovviamente, non poteva certo negare), non ha speso una parola in merito agli stessi, limitandosi ad

eccepirne la loro irrilevanza poiché asseritamente risalenti a oltre dieci anni fa, senza che ancora fosse intervenuto provvedimento giurisdizionale;

Neppure a posteriori, ossia dopo la scoperta da parte della Stazione appaltante dell'esistenza del procedimento penale a suo carico che aveva l'obbligo di dichiarare, la DELTA LAVORI S.p.a. ha adempiuto ai propri obblighi di correttezza e lealtà, omettendo di chiarire i fatti illeciti oggetto del procedimento penale, di cui ha inteso tenere totalmente all'oscuro la Stazione appaltante;

Solo attraverso notizie di stampa, quindi, la Stazione appaltante ha potuto avere maggiore contezza dei fatti oggetto del procedimento penale, così da supplire alle omesse doverose comunicazioni e dichiarazioni della DELTA LAVORI S.p.a.;

Come si evince dalla ridetta relazione del R.u.p. i fatti illeciti oggetto di accusa quanto alla DELTA LAVORI S.p.a. ed al suo (tutt'ora) titolare Alberto La Rocca, destinatari anche di un provvedimento di sequestro preventivo, sono idonei ad integrare “*gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico*” ex art. 80, comma 5, lettera c) D.lgs. 50/2016, poiché si tratterebbe di attività di corruzione legata ad una gara d'appalto, della quale la DELTA LAVORI S.p.a. si sarebbe resa aggiudicataria dopo averne “*pilotato*” l'intero iter amministrativo;

Il grave illecito professionale oggetto del procedimento penale a carico della DELTA LAVORI S.p.a. e del suo titolare Alberto La Rocca è tale da rompere il necessario rapporto fiduciario con la Stazione appaltante, che non può legittimamente affidare i lavori in oggetto ad un operatore che ha tenuto anche in sede di gara una condotta contraria ai principi di correttezza e leale collaborazione, con la ragionevole prospettiva che non sia in grado di rispettare la rigida tempistica di realizzazione lavori (col rischio di perdita del finanziamento ministeriale) e garantirne la necessaria qualità degli interventi, così da giustificare anche sotto questo profilo l'esclusione dalla gara ex art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto che

Quanto alla capogruppo APULIA S.r.l. che vi fosse, anzitutto, l'obbligo di dichiarare (quale “*grave illecito professionale*” ex art. 80 comma, 5 lett. c) D.lgs. 50/2016) il procedimento penale a carico del signor Salvatore Fatigati e della APULIA S.r.l., di cui alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari e reale del sequestro preventivo inflitta a medesimo Fatigati dal GIP del Tribunale di Bari con l'ordinanza del 27.06.2017 (cui ha fatto seguito, su proposta del Presidente dell'ANAC, il decreto prot. prot. 3246 del 19.01.2018 del Prefetto di Bari che ha disposto a carico della APULIA S.r.l. la misura anticorruptiva ex art. 32, comma 1, lett. b), D.L. 90/2014, misura ritenuta pienamente legittima dal T.A.R. Puglia – Bari con sentenza del 04.03.2019 n. 345);

Al riguardo, come sopra già evidenziato rispetto alla DELTA LAVORI S.p.a., la *lex specialis* imponeva ai concorrenti l'obbligo di dichiarare la pendenza di procedimenti penali e l'eventuale intervenuto rinvio a giudizio;

La capogruppo APULIA S.r.l. ha compilato il DGUE barrando la casella NO riferita ai singoli requisiti di cui all'art. 80, comma 5, D.lgs. 50/2016, rispetto alla lettera c), alla lettera c-bis) ed alla lettera f-bis);

Quanto attestato dalla capogruppo APULIA S.r.l. nel DGUE e nell'apposita apposita “DICHIAZIONE DI ASSENZA MOTIVI DI ESCLUSIONE (art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)” rispetto ai requisiti di cui all'art. 80, comma 5, alle lettere c), c-bis), c-ter) ed f-bis) viene palesemente smentito dai predetti fatti/circostanze e provvedimenti, che sono stati contestati al RTI dalla Stazione appaltante con la nota prot. n. 1008/2020 del 16.04.2020), chiaramente conosciuti dalla capogruppo APULIA S.r.l. sin dal momento della presentazione dell'offerta, che integrano, anche ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000, da parte della stessa le seguenti cause di esclusione:

– *art. 80, comma 5, lett. c)*, poiché i fatti illeciti a base del procedimento penale sono idonei ad

integrare “gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico” che la APULIA S.r.l. aveva l’obbligo di dichiarare; obbligo che è stato quindi violato dalla medesima capogruppo;

- art. 80, comma 5, lett. c-bis), poiché l’aver omesso la dichiarazione dell’esistenza del ridetto procedimento penale e dei relativi fatti illeciti idonei ad integrare “*gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico*” integra la condotta di “aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante ... oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false e fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, ... ovvero di aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”;
- art. 80, comma 5, lett. c-ter), poiché l’aver omesso la dichiarazione dell’esistenza del ridetto procedimento penale e della risoluzione ex art. 136 D.lgs. 163/2006 disposta con decreto 18 maggio 2018, n. 129 del Commissario dell’E.I.P.L.I., sebbene sub iudice, ossia una fattispecie idonea ad integrare “*significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni compatibili*”;
- art. 80, comma 5, lett. f-bis), poiché l’aver omesso la dichiarazione dell’esistenza del ridetto procedimento penale e dei relativi fatti illeciti, attestando ripetutamente di non aver commesso “*gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico*”, come pure l’aver omesso la dichiarazione della predetta risoluzione contrattuale ex art. 136 D.lgs. 163/2006, integra la fattispecie di “aver presentato in gara ... documentazione o dichiarazioni non veritiere”;

nell’ambito dei fatti oggetto del procedimento penale, all’interno della compagine della capogruppo APULIA S.r.l. assume primario rilievo la posizione di SALVATORE FATIGATI, poiché costui all’epoca dei fatti risultava essere:

- a. l’amministratore unico e legale rappresentante della società;
- b. il Direttore Tecnico della società;
- c. il titolare della società, facendo ad esso capo il capitale sociale;

La gravità dei fatti oggetto del procedimento penale a carico di Salvatore Fatigati e della APULIA S.r.l. hanno indotto il Presidente dell’ANAC a richiedere, a carico della APULIA S.r.l., la misura della straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b) del Decreto legge 24.06.2014 n. 90, che è stata disposta dal Predetto di Bari con decreto prot. uscita n. 3246 del 19.01.2018 (ritenuta pienamente legittima dal T.A.R. Puglia – Bari con sentenza 345 del 04.03.2019)

Anche dopo che la Stazione appaltante è venuta a conoscenza di tale “*grave illecito professionale*” sottaciuto della capogruppo APULIA S.r.l., quest’ultima non ha inteso rispondere alla nota del 16.04.2020, così omettendo volontariamente qualunque chiarimento e tantomeno trasmesso alcuna documentazione che smentisse i fatti addebitati;

Neppure a posteriori, ossia dopo la scoperta da parte della Stazione appaltante dell’esistenza del procedimento penale e del grave illecito professionale a suo carico, che aveva l’obbligo di dichiarare, la APULIA S.r.l. ha adempiuto ai propri obblighi di correttezza e lealtà, omettendo di chiarire i fatti illeciti oggetto del procedimento penale, di cui ha inteso tenere totalmente all’oscuro la Stazione appaltante, così da compromettere il necessario rapporto fiduciario;

La ridetta relazione del R.u.p., in merito alla posizione di SALVATORE FATIGATI all’interno della capogruppo APULIA S.r.l., oltre quanto sopra riportato nel decreto prefettizio e nella sentenza del T.A.R., evidenzia che nei documenti di gara vi è l’assenza di qualunque valida dissociazione della società rispetto al predetto Fatigati e rileva inoltre ulteriori elementi significativi, ai fini di compromettere il necessario rapporto fiduciario con la Stazione appaltante;

E’ quindi ragionevole ritenere che, SALVATORE FATIGATI, per come si è spogliato solo in

parte dell'intestazione delle quote sociali, trasferendole in donazione a parenti stretti con cui condivide il domicilio, sia rimasto il "dominus" e, comunque, continui ad influenzare le scelte e l'attività della APULIA S.r.l., tanto che (anche dopo la cessione di parte delle quote e la nomina di altro amministratore unico) il Presidente dell'ANAC ha proposto al Prefetto, che l'ha disposta a carico della APULIA S.r.l., la più grave misura anticorruptiva ex art. 32, comma 1, lett. b), D.L. 90/2014;

I fatti illeciti addebitati in sede penale alla APULIA S.r.l. ed al suo tutt'ora (quantomeno) socio Salvatore Fatigati, per cui è stata disposta a carico della società la misura anticorruptiva ex art. 32, comma 1, lett. b), D.L. 90/2014 e al secondo la misura degli arresti domiciliari e del sequestro preventivo, costituiscono all'evidenza "*gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico*" ex art. 80, comma 5, lettera c) D.lgs. 50/2016, poiché si tratta di attività di corruzione legata a due gare d'appalto, una delle quali persino aggiudicata direttamente alla APULIA S.r.l., dopo averne "pilotato" l'intero iter amministrativo;

I gravissimi fatti illeciti oggetto del procedimento penale, che dapprima la APULIA S.r.l. ha illegittimamente omesso di dichiarare ex art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. 50/2016, e poi, a fronte della specifica contestazione della Stazione appaltante, ha continuato illegittimamente a nascondere, omettendo di rispondere alla richiesta di chiarimenti, denota una condotta della medesima mandataria non corretta e lineare, come tale incompatibile col necessario rapporto fiduciario con la Stazione appaltante;

Il grave illecito professionale oggetto del procedimento penale a carico della APULIA S.r.l. e al suo (almeno allora) titolare Salvatore Fatigati, è tale da rompere il necessario rapporto fiduciario con la Stazione appaltante, che non può legittimamente affidare i lavori in oggetto ad un operatore che ha tenuto anche in sede di gara una condotta contraria ai principi di correttezza e leale collaborazione, con la ragionevole prospettiva che non sia in grado di rispettare la rigida tempistica di realizzazione lavori (col rischio di perdita del finanziamento, come già avvenuto nell'ambito dell'appalto oggetto del decreto del Prefetto di Bari 3246/2019) e garantirne la necessaria qualità degli interventi, così da giustificare anche sotto questo profilo l'esclusione dalla gara ex art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. 50/2016;

La circostanza che i "*gravi illeciti professionali*" addebitati in sede penale alla APULIA S.r.l. sono del tutto simili a quelli DELTA LAVORI S.p.a. costituisce un ulteriore elemento che pregiudica il rapporto fiduciario con la Stazione appaltante, che, a fronte della condotta illegittima tenuta anche in sede di gara dal loro RTI, non ritiene sussistano le condizioni minime di fiducia, lealtà e correttezza dell'operato delle predette società che possano spirare fiducia nell'assegnare loro i lavori in oggetto.

Atteso che

Il Consorzio di Bonifica della Gallura, vista l'impossibilità di acquisire gli atti nelle apposite sezioni dei siti di competenza, con nota prot. n. 1021/2020 del 17.04.2020, ha inoltrato istanza di accesso agli atti all'ANAC e alla PREFETTURA DEL GOVERNO DI BARI al fine di ottenere la documentazione, mediante estrazione di copia integrale, del fascicolo del procedimento della straordinaria e temporanea gestione ex art. 32, comma 1, lett. b) D.L. 90/2014 nei confronti della APULIA S.r.l., disposta col decreto prot. 3246 del 19.01.2018 del Prefetto della Provincia di Bari in merito "*l'attivazione della misura di straordinaria e temporanea gestione nei confronti della società APULIA S.r.l. è stata proposta dal Presidente dell'ANAC in relazione all'ordinanza di custodia cautelare e sequestro preventivo emessa il 27/06/2017 dal GIP presso il Tribunale di Bari, nell'ambito del procedimento penale n. 17289/15 RGNR con la quale è stata disposta l'applicazione di misure cautelari personali (arresti domiciliari) nei confronti, tra gli altri, di Fatigati Salvatore, legale rappresentante e amministratore unico di Apulia Srl e Zampiello Antonello, architetto progettista per conto di quest'ultima società, indagati entrambi per turbativa d'asta (art. 353, comma 2, c.p.) con riferimento alla gara di appalto relativa alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero del Teatro Comunale di Acquaviva delle Fonti*".

Con successiva nota prot. n. 1069/2020 del 22.04.2020, considerato che a tale data non risulta pervenuto alcun riscontro, vista l'urgenza di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di gara e alla successiva adozione dei conseguenti provvedimenti di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 80 D.lgs. 50/2016, nei confronti del costituendo R.T.I. capeggiato dalla APULIA S.r.l., il Consorzio sollecitava un riscontro alla succitata nota n. 1021/2020 del 17.04.2020;

Con successiva nota prot. n. 1111/2020 del 24.04.2020 il Consorzio inoltrava una nuova istanza all'ANAC al fine di acquisire, in riferimento al fascicolo del procedimento della straordinaria e temporanea gestione ex art. 32, comma 1, lett. b) D.L. 90/2014 nei confronti della APULIA S.r.l. disposta col decreto prot. 3246 del 19.01.2018 del Prefetto della Provincia di Bari:

- la proposta del Presidente dell'ANAC, con tutti i relativi allegati;
- le memorie e scritti difensivi presentati dalla APULIA S.r.l., con i relativi allegati;
- tutti gli atti, anche successivi al decreto prefettizio 3246/2018 ad oggi intervenuti;

Con successiva nota prot. n. 1114/2020 del 24.04.2020 il Consorzio inoltrava una nuova istanza alla Prefettura del Governo di Bari al fine di acquisire

- la proposta del Presidente dell'ANAC, con tutti i relativi allegati;
- le memorie e scritti difensivi presentati dalla APULIA S.r.l., con i relativi allegati;
- tutti gli atti, anche successivi al decreto prefettizio 3246/2018 ad oggi intervenuti;

La Prefettura di Bari con nota prot. n. 44271 del 28.04.2020, trasmessa per conoscenza anche al Consorzio di Bonifica della Gallura e acquisita con ns. prot. n. 1127 del 28.04.2020, ha inoltrato istanza all'ANAC con la quale domanda, in relazione all'accesso agli atti del Consorzio, "l'avviso di codesta autorità in merito all'ostensibilità dell'ulteriore documentazione richiesta";

Alla data della presente, le istanze inoltrate alla Prefettura del Governo di Bari e all'ANAC, risultano andate vane.

Ritenuto

Sussistere la urgente necessità di chiudere la procedura di gara, adottando la decisione in ordine alla esclusione del RTI Apulia s.r.l./Delta Lavori s.p.a., in modo da giungere alla stipula del contratto di appalto col RTI aggiudicatario, così da avviare l'esecuzione dei lavori nel rispetto della rigida tempistica del programma del finanziamento ministeriale;

L'inosservanza di tale tempistica, infatti, comportando la decadenza del finanziamento, finirebbe per vanificare tutta l'attività fino ad oggi compiuta dal Consorzio con riferimento al progetto dal titolo "INTERVENTO DI RIFACIMENTO E RISANAMENTO DEL CANALE ADDUTTORE ALIMENTATO DALLA DIGA SUL FIUME LISCIA", che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero delle Politiche Alimentari Forestali e del Turismo, ai sensi della Legge n. 205 del 27.12.2017, con Decreto n. 526 del 06.12.2018, ha compreso nel Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti.

Evidenziato

L'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (cfr., sez. III, nn. 1633/2020, 1174/2020, 3331/2019; id., sez. V, nn. 70/2020, 1644/2019; 1649/2019) per cui il concetto di "*grave illecito professionale*" include qualunque condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, che si riveli contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa (sez. V, n. 586/2019; n. 591/2019; n. 727/2019; id., sez. III, n. 3908/2019; n. 7231/2018; n. 4192/2017), e che risulti in grado di mettere in dubbio l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico; senza che sia configurabile in capo all'impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scelta circa i fatti da indicare, sussistendo, al contrario, un principio di doverosa onnicomprensività della dichiarazione tale da consentire alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le opportune valutazioni di sua competenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 4532/2018; n. 3592/2018; n. 6530/2018);

Il pieno e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi sin dal momento della presentazione dell'offerta, quindi, ha la precipua funzione di mettere la stazione appaltante in condizione di accertare, in modo rapido e senza ritardare di tempi di durata della gara (in omaggio al principio costituzionale di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa), di accertare e valutare l'affidabilità del soggetto con cui va a contrarre, e tale soggetto non può mai omettere, né in sede di presentazione della domanda, né in corso di gara, alcuna delle dichiarazioni che consentano all'Amministrazione di verificare la sua affidabilità morale, trasmettendo tutta la documentazione necessaria al fine di compiere il relativo accertamento. Al riguardo, la buona fede del partecipante alla gara si misura anche in relazione alla doverosa collaborazione che presta, ed è obbligato e prestare, in sede di gara al fine di consentire all'Amministrazione di accertare e valutare la rilevanza e l'effettiva sussistenza di situazioni di irregolarità che possano far venir meno il necessario rapporto fiduciario;

Ciò deve valere, ancora di più, nella presente procedura di gara avente ad oggetto il progetto dal titolo "INTERVENTO DI RIFACIMENTO E RISANAMENTO DEL CANALE ADDUTTORE ALIMENTATO DALLA DIGA SUL FIUME LISCIA", che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero delle Politiche Alimentari Forestali e del Turismo, ai sensi della Legge n. 205 del 27.12.2017, con Decreto n. 526 del 06.12.2018, ha compreso nel Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti.

Visti

Il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche;

Le Linee Guida di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il D.P.R. n. 2017/2010 per quanto ancora in vigore;

L'art. 27 e 37 del vigente Statuto Consortile.

Ritenuto

Alla luce di quanto sopra riportato e di quanto compiutamente ed analiticamente illustrato e valutato nella relazione del Rup del 29.04.2020, che sussistono fondati motivi per l'esclusione dalla procedura di gara del RTI tra APULIA S.r.l. e DELTA LAVORI S.p.a., risultata seconda nella graduatoria di gara approvata con la determinazione del Direttore Tecnico n. 32 del 10.03.2020, ciò ai sensi dell'art. 80, comma 6, D.lgs. 50/2016, anche ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000, per l'assenza dei requisiti di cui al comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e f-bis) del medesimo art. 80.

D E T E R M I N A

- 1. Di** recepire la proposta del Responsabile unico del procedimento contenuta nella relazione datata 29.04.2020, con tutte le relative motivazioni, facente parte integrante del presente atto se pur non materialmente allegata.
- 2. Di** escludere, così come proposto dal Responsabile unico del procedimento nella sua relazione del 29.04.2020, la R.T.I. tra APULIA S.r.l. e DELTA LAVORI S.p.a. con sede in Via G. Matteotti, 2 a Gravina in Puglia (BA), dalla procedura aperta indetta per l'affidamento dei lavori "INTERVENTO DI RIFACIMENTO E RISANAMENTO DEL CANALE ADDUTTORE ALIMENTATO DALLA DIGA SUL FIUME LISCIA", ciò ai sensi dell'art. 80, comma 6, D.lgs. 50/2016, anche ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000, per l'assenza dei requisiti di cui al comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e f-bis) del medesimo art. 80.
- 3. Di** disporre l'incameramento della cauzione provvisoria di € 113.440,00 (*centotredicimilaquattroventiquarantaquattro/00*), costituita mediante polizza fideiussoria n. 2019/13/6451582 del 20.06.2019 della COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONI S.p.a. con sede in Via Traiano n. 18 - 20149 Milano, rilasciata dalla Agenzia 19/F di ACQUAVIVA DELLE FONTI e siglata in data dal Sig.

Romanelli Pasquale Massimo nato in Acquaviva delle Fonti (BA) il 22.05.1970, domiciliato per la carica in via Mons. Laera n. 78 nella sua qualità di Agente Generale della ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.a. e presentata dalla RTI per la partecipazione alla procedura di gara.

4. **Di** dare atto che, a seguito del presente provvedimento, saranno effettuate le conseguenti segnalazioni dell'irregolarità accertata all'ANAC, ai sensi dell'art 80 del D.lgs. 50/2016.
5. **Di** dare mandato al Responsabile unico del procedimento di curare le comunicazioni relative e gli atti conseguenti al presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 29 del vigente Statuto Consortile, avverso al presente provvedimento, è ammesso ricorso al Direttore Generale e avverso alla Determinazione del Direttore Generale, è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 42 commi 4 e 5 della L.R. 6/2008.

Il Direttore Tecnico
F.to (Ing. Vincenzo Milillo)

Si attesta che la presente determinazione è esecutiva ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio ed è soggetta al regime di cui all'art. 35 della L.R. 6/2008 e all'art. 29 dello Statuto Consortile vigente.

Arzachena, 6 Maggio 2020

Sezione Segreteria
Il Collaboratore Amministrativo
F.to (Rag. Irene Pasella)

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale

Arzachena, 30 Aprile 2020

Il Direttore Generale
F.to (Dott. Giosuè Mario Brundu)